

**Regolamento in materia di
accesso alle prestazioni
agevolate
ed ai servizi sociali agevolati**

**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AMBITO TERRITORIALE 14
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "SOLIDALIA" IN DATA 24.11.2015**

<u>TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....</u>	<u>4</u>
Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità.....	4
Articolo 2 – La rete delle unità di offerta.....	4
Articolo 3- Definizioni.....	5
Articolo 4– Destinatari della rete dei servizi.....	5
Articolo 5- Informazione e orientamento.....	5
Articolo 6- Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi.....	6
<u>TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI.....</u>	<u>7</u>
Articolo 7 – Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa.....	7
Articolo 8 – Definizione della compartecipazione al costo dei servizi e definizione delle modalità di calcolo del voucher sociale.....	8
Articolo 9 – Validità dell'Attestazione Isee.....	10
Articolo 10 – Effetti di una nuova attestazione Isee.....	10
Articolo 11 – Assenza o incompletezza della attestazione Isee.....	10
Articolo 12 – Controllo sulla dichiarazione sostitutiva.....	11
Articolo 13 – Isee corrente.....	11
Articolo 14 – Attestazioni di abbandono e/o di estraneità economica-affettiva ai fini del calcolo Isee.....	11
<u>TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	<u>14</u>
Articolo 15 - Riservatezza e trattamento dei dati personali.....	14
Articolo 16- Abrogazioni.....	14
Articolo 17 – Regolamentazione di servizi.....	14
Articolo 18 – Modalità attuative dei servizi.....	14
Articolo 19- Entrata in vigore.....	14
Articolo 20- Disposizioni transitorie.....	15
<u>ALLEGATO A - SERVIZI EROGATI IN FORMA ASSOCIATA.....</u>	<u>16</u>
<u>CAP. 1 INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE.....</u>	<u>16</u>
Scheda 1 - Servizio Tutela Minori.....	16
Scheda 2 - Servizio Affidi.....	18
<u>CAPO II - INTERVENTI PER LA DOMICILIARITÀ.....</u>	<u>20</u>
Scheda 3 - Servizio di assistenza domiciliare.....	20
Scheda 4 - Servizio di sollievo domiciliare.....	21
Scheda 5 - Titoli sociali.....	22
<u>CAPO III -INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI.....</u>	<u>23</u>
Scheda 6 - Servizio di assistenza domiciliare minori (A.D.M.).....	23
Scheda 7 - Servizio di incontri protetti.....	24
<u>CAPITOLO IV - INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA E ALL'INCLUSIONE SOCIALE.....</u>	<u>25</u>
Scheda 8 - Assistenza educativa scolastica.....	25
Scheda 9 - Servizio di formazione all'autonomia per persone disabili (S.F.A.) e servizi territoriali disabili (P.T.D.).....	27

Scheda 10 - Spazio Autismo.....	29
Scheda 11 - Nucleo Inserimenti Lavorativi (NIL).....	30
Scheda 12 -Progetti Riabilitativi Risocializzanti (PRR).....	31
Scheda 13 - Interventi Socio-Occupazionali.....	32
Scheda 14 - Residenzialità Leggera per persone con disagio psichico.....	32
<u>CAPO V - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.....</u>	<u>33</u>
Scheda 15 - Contributi per famiglie affidatarie.....	33
<u>CAPO VI - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI SERVIZI.....</u>	<u>34</u>
Scheda 16 - Integrazione di rette di servizi residenziali socio educativi per minori.....	34
Scheda 17 - Voucher sociale per l'acquisto di prestazioni nell'ambito dei servizi semiresidenziali per persone disabili.....	35
Scheda 18 - Centri Diurni per Minori.....	36
<u>ALLEGATO A1 - SERVIZI EROGATI IN FORMA SINGOLA.....</u>	<u>37</u>
<u>CAPO I - INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE.....</u>	<u>37</u>
Scheda 1 - Segretariato sociale professionale.....	37
<u>CAPO II - INTERVENTI PER LA DOMICILIARITÀ.....</u>	<u>39</u>
Scheda 2 - Pasti a domicilio.....	39
Scheda 3 - Servizio di trasporto sociale.....	40
<u>CAPO III -INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI.....</u>	<u>41</u>
Scheda 4 - Assistenza Educativa minori disabili presso centri estivi.....	41
<u>CAPITOLO IV - INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA E ALL'INCLUSIONE SOCIALE.....</u>	<u>42</u>
Scheda 5 - Interventi di sostegno all'abitazione.....	42
<u>CAPO V - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.....</u>	<u>43</u>
Scheda 6 - Interventi di sostegno economico.....	43
Scheda 7- Contributi di solidarietà.....	45
<u>CAPO VI - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI SERVIZI.....</u>	<u>46</u>
Scheda 8- Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali.....	46
Scheda 9 - Contributo per l'integrazione di rette di servizi semiresidenziali per persone anziane.....	47
Scheda 10 - Unità di Offerta Sociale per la Prima Infanzia.....	48
Scheda 11 - Servizio di mensa scolastica.....	49
Scheda 12 - Servizio di trasporto scolastico.....	50

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità

1.1 Il presente Regolamento disciplina:

- a) i principi e le modalità di attivazione ed erogazione degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali effettuati da parte dei Comuni appartenenti all’Ambito territoriale di Romano di Lombardia , sia in forma singola che associata, indipendentemente dalle forme gestionali adottate.
- b) i criteri di definizione della compartecipazione al costo, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dal Comune in forma singola od associata, nonché i criteri guida per l’erogazione delle stesse.

1.2 Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, i Comuni, nei limiti delle proprie competenze, garantiscono l’erogazione:

- a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
- b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
- c) dei servizi definiti dal Comune medesimo sia in forma singola che associata quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale e/o dell’Ambito.

Articolo 2 – La rete delle unità di offerta

2.1 La rete dell’unità di offerta sociale è costituita dall’insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, delle strutture diurne, domiciliari, semiresidenziali e residenziali.

2.2 Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.

2.3 Il Comune, in forma singola o associata, determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio. Per l’esercizio di questa funzione si avvale dell’Azienda Speciale Consortile Solidalia.

2.4 Sono riconosciute e promosse dai Comuni, in forma singola e associata, le sperimentazioni di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità. La gestione associata consente la mappatura aggiornata della rete delle unità di offerta.

Articolo 3- Definizioni

3.1 Ai fini del presente regolamento, per la definizione di soggetti erogatori, dell'utenza, della qualificazione delle prestazioni e dello strumento di misurazione della capacità economica della stessa, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia

Articolo 4- Destinatari della rete dei servizi

4.1 Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale¹:

- a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nei Comuni dell'Ambito di Romano di Lombardia;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario², gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nei Comuni dell'Ambito di Romano di Lombardia;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio dei Comuni dell'Ambito di Romano di Lombardia, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali dei minori, anche non accompagnati;
- d) i minori italiani e stranieri residenti nei Comuni o presenti, in situazione di bisogno, sul territorio comunale/ambito.

4.2 Per le persone temporaneamente presenti, i Comuni dell'Ambito di Romano di Lomb. attivano interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente ai Comuni e agli stati competenti, richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

4.3 In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Articolo 5- Informazione e orientamento

5.1 Il Comune, in forma singola e associata, d'intesa con le Asl e in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore, informa il cittadino e lo orienta alla rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie, attraverso gli strumenti di cui dispone anche in forma integrata con gli altri servizi del territorio.

¹ Secondo quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

² Ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

Articolo 6- Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi

6.1 L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta diretta del soggetto interessato ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'Autorità Giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

6.2 Il servizio sociale, qualora la richiesta di attivazione del servizio provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo i casi previsti dalla legge.

6.3 Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio .

6.4 L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal Servizio Sociale , ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.

6.5 L'ammissione alla rete degli interventi è subordinata alla stesura del progetto individualizzato condiviso e sottoscritto dalle parti, salvo in presenza di provvedimenti e misure che rendano indifferibile l'intervento.

6.6. Con provvedimento e/o comunicazione finale dell'ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio o intervento. Detto provvedimento e/o comunicazione finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la quota di compartecipazione del richiedente e del Comune/Ambito o l'entità del contributo erogato.

6.7 Nelle situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, il Servizio Sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, riservandosi solo successivamente il completamento dell'istruttoria amministrativa.

TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 7 – Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

7.1 Costituisce principio generale - salvo diversa disposizione normativa e per tipologie di servizio per le quali non vi è una compartecipazione espressamente indicata nel presente regolamento - che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate, sia tenuto, in base alla propria capacità economica e al progetto individuale, alla eventuale compartecipazione⁽³⁾, alla copertura dei costi. La definizione della quota di compartecipazione risponde a criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rispetto alle reali risorse della persona, al fine di garantire il soggetto fragile, ma devono essere garantite per analogia le risorse pubbliche necessarie a dare continuità agli stessi servizi a cui accede il cittadino.

7.2 I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:

- a) dal d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE ⁽⁴⁾;
- b) dalla normativa regionale in materia, siccome legittima ⁽⁵⁾;
- c) dalle disposizioni del presente regolamento.

7.3 Le prestazioni sociali agevolate oggetto del presente Regolamento possono essere erogate dal Comune (in forma singola o associata) o da Enti privati accreditati; -

Il progetto individualizzato di cui all'Art.6 comma 5, viene sottoscritto da tutte le parti (Comune, famiglia e ente gestore) al fine di condividere il contenuto dello stesso e l'entità della compartecipazione da parte del richiedente e del Comune/Ambito.

L'ISEE è criterio imprescindibile per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate. La mancata presentazione di questo documento comporta la non ammissione alla prestazione sociale agevolata e l'applicazione della compartecipazione a copertura intera del costo del servizio.

7.4 In caso di prestazioni sociali erogate dal Comune, in forma singola o associata, qualora resti inadempito da parte del privato cittadino l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi ritenuti più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa. Resta salva la facoltà di rateizzazione dell'importo dovuto da parte del cittadino moroso.

7.5. In seguito ad un periodo di 6 mesi di accertata morosità il Comune dispone l'interruzione delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

³ Vista La Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

⁴ All'art. 2 comma 1 del d.P.C.M. n. 159/2013, infatti, è previsto che "La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni".

⁵ Così come previsto dalla DGR 3230 del 6/5/2015 di Regione Lombardia.

Articolo 8 – Definizione della compartecipazione al costo dei servizi e definizione delle modalità di calcolo del voucher sociale

8.1 Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, per i servizi erogati dai Comuni in forma singola o associata, salvo diverse disposizioni normative e regolamentari, si utilizza la metodologia della progressione lineare secondo la seguente formula matematica:

$$\text{Compartecipazione utenza} = \frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \times (\% \text{max} * \text{costo del servizio} - \% \text{min.} * \text{costo del servizio}) + \% \text{min.} * \text{costo del servizio}$$

8.2 Per la determinazione del voucher sociale per il sostegno delle famiglie per l'acquisto di prestazioni sociali agevolate erogate da parte di enti privati accreditati si utilizza il principio della proporzionalità inversa rispetto alla situazione economica del richiedente o del suo nucleo familiare.

La formula per il calcolo dell'importo del voucher è la seguente:

$$\text{Valore del voucher} = \text{Costo del servizio} - \text{Compartecipazione utenza}$$

Il valore del voucher sociale, in deroga a quanto stabilito al comma 1 e 2 del presente articolo, potrà essere rideterminato sulla base delle condizioni individuate dal progetto individualizzato, all'interno di una fascia ISEE predeterminata di accesso alla prestazione sociale agevolata.

Verrà comunque salvaguardata una quota di eventuali redditi della persona, riservata alle spese personali, comunque necessarie all'interno della struttura.

In caso di ISEE elevati, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), il Comune, sempre nell'Ambito del Progetto Individualizzato, potrà procedere ad accordi formalizzati con l'utenza, finalizzati all'alienazione di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta. Diversamente, la contribuzione annuale, per la parte eccedente il dovuto, è intesa come anticipazione comunale di quanto dovuto dall'utenza, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sulla futura eredità.

8.3 Per la determinazione del voucher sociale per il sostegno delle famiglie per l'acquisto di prestazioni sociali agevolate erogate da parte di enti privati accreditati nell'ambito di servizi semi-residenziali si utilizza il principio della proporzionalità inversa rispetto alla situazione economica del richiedente o del suo nucleo familiare. La formula per il calcolo dell'importo del voucher è la seguente:

$$\text{Valore del voucher} = \text{Costo del servizio} - \text{Compartecipazione utenza}^*$$

Verrà inoltre tenuto conto di eventuali accordi a carattere provinciale, finalizzati a garantire uniformità nell'accesso, da parte del cittadino, alla prestazione sociale agevolata.

**ricavata con la formula di cui al comma 1*

8.4 Ai fini delle suindicate formule, si intende per:

- compartecipazione utenza: percentuale della spesa a carico dell'utenza ;

- ISEE utenza: è il valore dell'ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante differenziato per le specifiche prestazioni ⁶
- ISEE iniziale: è il valore al di sotto del quale è applicata la percentuale minima di compartecipazione alla spesa);
- ISEE finale: è il valore oltre il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della percentuale massima di compartecipazione alla spesa;
- Percentuale massima di compartecipazione alla spesa (% max): è il valore massimo di compartecipazione al costo del servizio;
- Percentuale minima di compartecipazione alla spesa (% min): è il valore minimo di compartecipazione al costo del servizio;
- Costo del servizio: è il costo, diretto e indiretto, per unità di servizio, sostenuto dall'ente erogatore;
- Spese personali: quota parte del reddito della persona che accede a servizi residenziali a ciclo continuo lasciata in disponibilità all'ospite;
- Redditi non tassati ai fini IRPEF: somma dei redditi percepiti dall'interessato, non soggetti per legge, al pagamento di imposta;

8.6 Entro il 31 dicembre di ogni anno, nel rispetto della normativa, l'Assemblea dei Sindaci di Romano di Lombardia per i servizi gestiti in forma associata e la Giunta Comunale per i servizi gestiti in forma singola, conferma o provvede ad aggiornare la compartecipazione ai costi dei servizi da parte dell'utenza, (allegato B e B1).

a) con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico: le relative soglie ISEE di accesso;

b) con riferimento ai servizi per i quali è prevista una percentuale di contribuzione a carico dell'utenza: l'ISEE finale, l'ISEE iniziale, la percentuale massima e minima di compartecipazione alla spesa, l'importo delle spese personali.

Il provvedimento dell'Assemblea dei Sindaci per i servizi gestiti in forma associata, viene annualmente recepito dai Comuni dell'Ambito di Romano di Lombardia, con specifico atto deliberativo.

8.7 Il servizio comunale competente, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del d.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, da disporsi con provvedimento dirigenziale, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale.

8.8. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stessi, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale e risultanti a carico dell'utenza.

8.9. La quota di compartecipazione a carico del cittadino viene definita all'interno del progetto individualizzato salvo in presenza di provvedimenti e misure che rendano indifferibile l'intervento.

⁶ Così come previsto dall'art. 2 comma 4 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e dall'art.1 comma 4 della DGR 6 marzo 2015 10/3230.

La quota di compartecipazione potrà subire delle variazioni in caso di cambiamenti della situazione economica e familiare; in tal caso le modifiche saranno condivise e sottoscritte dal cittadino.

Articolo 9 – Validità dell’Attestazione Isee

9.1 Ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate ,nonché per la definizione del livello di compartecipazione al costo dei servizi, l’ attestazione ISEE deve essere in corso di validità e, come previsto dall’art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la stessa è valida dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo.

9.2 Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano la nuova attestazione ISEE completa entro un mese dalla scadenza della precedente. Nel periodo di transizione vengono mantenute inalterate le prestazioni in atto, con applicazione della eventuale nuova tariffa a partire dal 16 gennaio.

9.3 Le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico e/o educativo, restano confermate fino alla fine dell’anno scolastico o educativo.

Articolo 10 – Effetti di una nuova attestazione Isee

10.1 A norma dell’art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova attestazione ISEE al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

10.2 A norma dell’art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune o Ambito richieda una attestazione ISEE aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare ovvero delle condizioni economiche, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

Articolo 11 – Assenza o incompletezza della attestazione Isee

11.1 Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all’I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti l’attestazione, il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

11.2 Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all’I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una Attestazione ISEE incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati. La decorrenza dell’agevolazione avrà luogo dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova Attestazione ISEE.

Articolo 12 – Controllo sulla dichiarazione sostitutiva

12.1 L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri Enti della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

12.2 I controlli a campione devono interessare almeno il 10 % delle prestazioni sociali agevolate, è sempre ammesso il controllo puntuale delle situazioni dubbie o sospette, quale ad esempio una attestazione ISEE pari a 0.

12.3 In caso di mendacità della Attestazione ISEE, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante⁽⁷⁾ decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali⁽⁸⁾.

12.4 Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore mediante presentazione di nuova Attestazione ISEE, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 13 – Isee corrente

13.1 E' facoltà dei beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M., presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

13.2 L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della ri-determinazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova Attestazione ISEE.

Articolo 14 – Attestazioni di abbandono e/o di estraneità economica-affettiva ai fini del calcolo Isee

14.1 Abbandono del coniuge

L'articolo 3, comma 3 lettera e) del D.P.C.M. 159/2013 evidenzia che quando "sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali" i coniugi, che hanno diversa residenza, costituiscono nuclei familiari distinti.

Il/la coniuge che intenda far valere la situazione di "abbandono", dovrà presentare idonea istanza al Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, tramite modulo predisposto all'uopo, diretta ad accertare lo stato di abbandono dell'altro/a coniuge. Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione

⁷ V. l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rubricato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

⁸ V. l'articolo ⁷⁶ del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- ✂ Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale ("Violazione degli obblighi di assistenza familiare": Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
 - 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
 - 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.
- ✂ Copia di denuncia alla Questura ovvero alla Stazione Carabinieri territorialmente competente di avvenuto abbandono e/o scomparsa del/della coniuge
- ✂ Copia di segnalazione di irreperibilità all'Anagrafe del Comune di residenza, ai fini della cancellazione per presunta irreperibilità, ai sensi dell'art. 11, lettera c) del D.P.R. 2243/1989.

A seguito di istruttoria e previa relazione dell'Assistente Sociale di riferimento, il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune certifica l'eventuale stato di abbandono, entro il termine massimo di trenta giorni ovvero entro il termine previsto dagli specifici regolamenti del Comune dalla presentazione della istanza.

In seguito alla mancanza di elementi probatori, dovuti anche alla incompletezza della documentazione presentata e della impossibilità di accertare il reale stato di abbandono, il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune comunica, il termine massimo di trenta giorni ovvero entro il termine previsto dagli specifici regolamenti del Comune dalla presentazione della istanza, l'impossibilità a rilasciare certificazione dello stato di abbandono.

14.2 Estraneità affettiva

Nel caso di prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, di cui all'art. 6, comma 3 del D.P.C.M. 159/2013 si evidenzia che in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza.

La componente non è calcolata quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.

Ciò premesso, il figlio che intenda far valere la situazione di "estraneità", dovrà presentare idonea istanza al Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, tramite specifico modulo predisposto all'uopo, diretta ad accertare lo stato di "estraneità" nei confronti del/dei genitori. Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, (da allegare obbligatoriamente), corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- ✂ Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale
- ✂ Copia di denunce e/o procedimenti e/o condanne relativi a maltrattamenti e/o violenze perpetrati dal genitore richiedente nei confronti del/dei figlio/i
- ✂ Copia provvedimento di condanna del genitore per comportamenti aggressivi ovvero ingiuriosi ovvero lesivi della persona nei confronti del figlio
- ✂ Altra documentazione probatoria.

Il Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi Sociali del Comune, a seguito di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della istanza,

- ✂ a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
 - ✂ a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
 - ✂ ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità
- ferma restando la possibilità di una segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/la beneficiario/a della prestazione.

Il Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi Sociali del Comune, può avvalersi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, per la raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

15.1 Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.

15.2 I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio Servizi Sociali, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.

15.3 L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.

15.4 Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge⁹

Articolo 16- Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

Articolo 17 – Regolamentazione di servizi

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

Articolo 18 – Modalità attuative dei servizi

18.1 I servizi dovranno essere realizzati nel rispetto del presente regolamento e sono disciplinati per singole schede di servizio. Le schede, di cui all'allegato A, quali modalità attuative che disciplinano i singoli servizi, potranno essere aggiornate e/o modificate, con provvedimento del Comune e dell'Azienda, in base a eventuali nuovi indirizzi adottati dall'Assemblea dei Sindaci.

Il Comune, in forma singola o associata, approva le schede, di cui all'allegato A e all. A1 relative ai servizi offerti ai propri cittadini. L'attivazione della prestazione sociale agevolata è subordinata ad un numero significativo di richieste e alle disponibilità di bilancio, dei Comuni e dell'Azienda Speciale Consortile.

Articolo 19- Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa, salvo diversa disposizione.

Articolo 20- Disposizioni transitorie

Ai fini della prima applicazione del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, cc. 5, del D.P.C.M. 159/2013 le prestazioni sociali agevolate che, al 01/01/2015, sono già in corso di erogazione sulla base

⁹ Nel rispetto delle norme contenute negli articoli 8,9 e 10 del decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

delle disposizioni normative pre-vigenti continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti, anche normativi, che disciplinano l'erogazione in conformità con le nuove disposizioni.

Il presente regolamento è immediatamente applicato dalla data della sua entrata in vigore, alle nuove richieste di prestazione.

E' applicato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, per le prestazioni che, al 01/01/2015 erano già in corso di erogazione sulla base delle disposizioni normative pre-vigenti, in forza di Attestazioni ISEE ancora in corso di validità, con l'esclusione dei servizi che seguono un calendario scolastico e/o educativo, di cui al precedente Articolo 9 comma 3, che restano confermati fino alla fine dell'anno scolastico o educativo del primo anno di applicazione.

Allegato A - SERVIZI EROGATI IN FORMA ASSOCIATA

CAP. 1 INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE

Scheda 1 - Servizio Tutela Minori

1.1 – Descrizione del Servizio

Il servizio sovra-comunale di Tutela Minori assume la responsabilità tecnico-professionale della tutela dei minori mediante la conoscenza e la presa in carico integrata delle famiglie sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, accompagnandole nel percorso di crescita – recupero – valorizzazione delle loro capacità e risorse.

Il Servizio opera secondo il mandato conferitogli dall’Autorità Giudiziaria su tutto il territorio del Distretto di Romano di Lombardia mediante équipe multidisciplinari composte da assistenti sociali dell’A.S.C. Solidalia e da psicologi del Consultorio Familiare ASL, in stretta collaborazione con i servizi scolastici, educativi e con le altre realtà locali, al fine di favorire la corresponsabilità e l’attivazione del territorio nel rispondere ai bisogni della cittadinanza.

1.2 - Finalità

Il Servizio ha come finalità la tutela dei minori: in situazioni familiari inadeguate o pregiudizievoli per la loro crescita, oggetto di abuso, maltrattamento fisico e psichico, trascuratezza e abbandono, favorendo il rispetto dei loro diritti e il recupero delle risorse educative e familiari.

Con riguardo ai procedimenti penali minorili, il Servizio offre accompagnamento, sostegno e monitoraggio al minore per tutta la durata del procedimento e più precisamente nell’ambito del progetto di “messa alla prova” disposto dal Tribunale per i Minorenni.

1.3 - Destinatari

I destinatari del Servizio Tutela Minori sono tutti i minori di età compresa tra 0 e 18 anni (o al massimo sino ai 21 anni in caso di prosieguo amministrativo), residenti o dimoranti nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Romano di Lomb. e interessati da provvedimenti civili, penali o amministrativi dell’Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario).

1.4 – Modalità di accesso al servizio

L’accesso di minori e famiglie al Servizio Tutela Minori è strettamente connesso e conseguente alla presenza di esplicito incarico da parte dell’Autorità Giudiziaria, finalizzato all’approfondimento della conoscenza e della valutazione individuale e familiare, nonché alla definizione ed attivazione di interventi mirati e necessari a garantire la tutela dei minori.

La competenza del Servizio dipende pertanto dalle decisioni assunte dall'Autorità Giudiziaria e dalle conseguenti disposizioni impartite, esaurendosi nell'arco dei due anni successivi all'emissione dell'ultimo provvedimento salvo tempi differenti eventualmente stabiliti nell'ambito del procedimento giuridico.

1.5 - Tipologia delle prestazioni

Nei riguardi dei minori e delle famiglie interessate da procedimenti giuridici il Servizio Tutela Minori predispone un piano di intervento a tutela del minore e di supporto in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria circa l'attivazione di specifici interventi quali il collocamento in Comunità – Alloggio Educative, l'Assistenza Domiciliare Minori, l'affido etero – familiare, il Servizio Incontri Protetti, ecc.

Il Servizio Tutela Minori, attraverso un percorso di formazione - supervisione ed il coinvolgimento delle proprie assistenti sociali, collabora con il Servizio Sociale comunale offrendo la possibilità di un confronto per l'analisi delle situazioni di pregiudizio, la definizione della progettualità e la valutazione di una eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

1.6 - Durata del servizio

I tempi di attività e intervento del Servizio Tutela Minori sono variabili e strettamente connessi a quelli del procedimento civile, penale o amministrativo pendente presso l'Autorità Giudiziaria.

In linea generale, salvo differenti e specifiche disposizioni giuridiche, il Servizio Tutela Minori esaurisce la propria competenza decorsi due anni dall'emissione dell'ultimo provvedimento del Tribunale; qualora allo scadere del biennio sussistesse una condizione di rischio o pregiudizio per i minori, il Servizio scrivente procede a redigere e trasmettere alla Procura competente una nuova relazione di segnalazione, volta a chiedere una riapertura del procedimento giuridico a tutela dei minori stessi.

1.7 - Compartecipazione al costo del servizio

Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

Scheda 2 - Servizio Affidi

2.1 – Descrizione del Servizio

L'affido familiare è una forma di aiuto temporaneo per minori che vivono situazioni di difficoltà nella propria famiglia, e prevede l'accoglienza temporanea del minore presso risorse familiari presenti sul territorio disponibili a prendersi cura di lui e ad accompagnarlo nella crescita.

L'affido è disciplinato dalla L. 184/83 e successive modifiche e può essere:

- a tempo pieno quando il minore vive stabilmente presso la casa dell'affidatario
- diurno/part-time quando l'aiuto e l'accoglienza vengono offerti per un periodo limitato di tempo come qualche giorno/ore a settimana, il week-end o le vacanze.

Ogni progetto viene definito in collaborazione con i servizi sociali.

2.2 - Finalità

Il Servizio Affidi si propone di promuovere sul territorio la cultura dell'accoglienza nell'ottica di incrementare il numero di persone/famiglie disponibili ad accogliere un minore e mettere in campo interventi flessibili meglio rispondenti alle esigenze di minori e famiglie, migliorando sempre più l'incrocio tra il bisogno emergente e le risorse attivabili (con relativa ottimizzazione/riduzione della spesa).

2.3 - Destinatari

Le attività del Servizio Affidi sono principalmente rivolte a due tipologie di destinatari:

- a) i minori residenti sul territorio dell'ambito di Romano di Lombardia, la cui famiglia si trovi nella temporanea incapacità o impossibilità di cura;
- b) le famiglie o singoli soggetti non necessariamente residenti nell'ambito di Romano di Lombardia che, su base volontaria, si rendono disponibili ad accogliere temporaneamente nella propria casa un minore e a prendersene cura.

2.4 – Modalità di accesso al servizio

I minori destinatari di progetti di accoglienza sono necessariamente quelli segnalati dal Servizio sociale comunale o dal Servizio Tutela Minori, con o senza la presenza di un mandato specifico dell'Autorità Giudiziaria.

L'accesso delle persone/famiglie disponibili all'accoglienza di minori è invece libero e spontaneo e avviene mediante il contatto telefonico e la posta elettronica.

2.5 - Tipologia delle prestazioni

Il servizio affidi:

- realizza sul territorio interventi ed eventi di sensibilizzazione e promozione dell'accoglienza e dell'affido familiare;
- incontra, conosce ed orienta le persone/famiglie che si propongono per un'esperienza di accoglienza;

- si occupa dell'abbinamento tra il minore segnalato dal Servizio sociale/Servizio Tutela Minori e la persona/famiglia affidataria, nonché di curarne l'inserimento;
- sostiene, accompagna e monitora la persona/famiglia affidataria per tutta la durata del progetto di accoglienza.

2.6 - Durata

La durata dei progetti di affido, e dunque degli interventi messi in atto dal Servizio Affidi, è variabile a seconda della situazione di difficoltà della famiglia di origine del minore; in linea di massima, si va da un minimo di un anno ad un massimo di due, prorogabili in base al consenso dei soggetti coinvolti e/o alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Modalità, frequenza, e tempi propri del progetto di affido potranno essere previsti e definiti di volta in volta e congiuntamente dal Servizio sociale/Tutela Minori e dal Servizio Affidi, nel rispetto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

2.7 - Compartecipazione al costo del servizio

Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio .

CAPO II - Interventi per la domiciliarità

Scheda 3 - Servizio di assistenza domiciliare

3.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare, di seguito denominato "S.A.D.", è costituito da interventi socio-assistenziali erogati a domicilio e nell'ambiente di vita a persone e famiglie fragili in stato di bisogno per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

3.2 - Finalità

1. Il S.A.D. è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

2. Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:

- a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- d) l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari.

3.3 - Destinatari

1. I destinatari del S.A.D. sono persone o nuclei familiari residenti nel Comune in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

2. Accedono prioritariamente al S.A.D. le persone e/o famiglie non autosufficienti che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

La valutazione della situazione avviene, da parte dell'assistente sociale, con l'utilizzo delle schede IADL e ADL e con visita a domicilio.

3.4 - Modalità di accesso

Il cittadino presenta la richiesta in Comune presso l'Ufficio dell'Assistente Sociale, negli orari di apertura al pubblico o su appuntamento, con cinque giorni lavorativi di preavviso in modo da permettere l'organizzazione del servizio.

3.5 - Tipologia delle prestazioni

1. Il S.A.D. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali di:

- a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc.);
- b) sostegno della rete familiare dell'utente;
- c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
- d) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.

2. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) eroga a domicilio le prestazioni socio assistenziali previste, dal lunedì alla domenica nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore **20** (l'estensione alla domenica e ai giorni festivi deve avvenire nei casi di effettivo bisogno valutato e autorizzato dall'Assistente Sociale del Comune di residenza).

La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto individualizzato di intervento predisposto dal Servizio Sociale e sottoscritto dalle parti. (servizio sociale, famiglia, ente gestore accreditato)

3.6 – Durata del servizio

Il servizio viene garantito durante tutto l'anno nei giorni feriali. Nei giorni festivi viene fornito, in particolari situazioni in cui è assente la rete familiare, su proposta dell'assistente sociale.

3.7 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento e secondo i parametri indicati nell'allegato B.

Scheda 4 - Servizio di sollievo domiciliare

4.1- Descrizione del Servizio

Il servizio di sollievo domiciliare, è costituito da interventi socio-assistenziali erogati a domicilio e nell'ambiente di vita a persone e o nuclei familiari residenti nel Comune, che si trovano temporaneamente in situazioni di particolari difficoltà o disagio nel sostenere il lavoro di cura nei confronti di un proprio congiunto in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

4.2 Finalità

Il servizio di sollievo domiciliare è finalizzato a sollevare le famiglie dai compiti di cura ed assistenza (stress elevato, ferie, ricoveri ospedalieri argive ecc.) e al recupero delle loro energie psico-fisiche. attraverso un intervento socio-assistenziale temporaneo e per periodi definiti e programmati.

4.3 Destinatari

I destinatari del servizio, sono persone o nuclei familiari residenti nei Comuni dell'ambito territoriale 14, che si trovano in una situazione temporanea di difficoltà o disagio nel sostenere il lavoro di cura nei confronti di un proprio congiunto.

4.4 Modalità di accesso al servizio

Il cittadino presenta la richiesta in Comune presso l'Ufficio dell'Assistente Sociale, che valuta la situazione e i bisogni del richiedente attraverso colloqui, visite domiciliari, scheda di valutazione Adl-Iadl e predispone il progetto individualizzato.

4.5 Tipologia delle prestazioni

Il servizio viene erogato tramite figure professionali, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio- assistenziali , (vedi prestazioni SAD) organizzate in pacchetti di ore messi a disposizione delle famiglie.

La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale e sottoscritto dalla famiglia.

4.6 Durata del servizio

La durata del servizio varia in base al progetto individualizzato , il pacchetto di ore predefinito può andare da un minimo di 20 ore ad un massimo di 60 ore. Tempi e modalità sono concordati con la famiglia.

4.7. Compartecipazione al Costo del Servizio

1. E' prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'art. 8, comma 1, del presente regolamento e secondo i parametri indicati nell'allegato B.

Scheda 5 - Titoli sociali

5.1 Descrizione

I titoli sociali (Buoni e Voucher Sociali) consistono in provvidenze economiche o prestazioni socio-assistenziali e socio-educative erogate per supportare il lavoro di cura delle famiglie con componenti fragili in condizione di grave non autosufficienza.

5.2 Finalità

L'erogazione dei Titoli Sociali ha la finalità di sostenere e supportare le famiglie nei compiti di cura e favorire la permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel proprio contesto di vita e di relazione. Gli obiettivi specifici (sollevio domiciliare, sollevio residenziale, integrazione sociale, contributi economici, interventi tutelari..) vengono declinati nei diversi avvisi pubblici in attuazione delle indicazioni contenute nelle diverse DGR regionali e degli indirizzi dell'Assemblea dei Sindaci.

5.3 Destinatari

1. I destinatari delle misure sono le famiglie con componenti fragili (ovvero adulti e minori ,che presentano gravi limitazioni delle capacità funzionali e dell'autonomia personale) che sostengono il lavoro di cura , di accudimento e di integrazione sociale nei confronti di un proprio congiunto,

5.4 Tipologia delle prestazioni

Gli interventi si concretizzano nell'erogazioni di diverse tipologie di titoli sociali:

- buoni sociali per compensare l'assistenza del caregiver familiare e/o dell'assistente personale;
- buoni sociali per sostenere progetti di vita indipendente;
- contributi sociali per periodi di sollevio trascorsi presso unità d'offerta residenziali;
- voucher sociali per l'acquisto degli interventi complementari e/o integrativi a sostegno della domiciliarità;
- voucher sociali per l'acquisto di prestazioni sociali nell'ambito di servizi semiresidenziali per disabili;
- voucher sociali per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità;
- potenziamento degli interventi tutelari domiciliari;
- altri interventi a sostegno della domiciliarità.

La tipologia di prestazioni viene definita nel Progetto Individuale di Assistenza a seguito di valutazione sociale e/o multidimensionale. Il progetto individuale viene sottoscritto dal Servizio sociale, dalla famiglia e dall'ente gestore accreditato scelto dalla famiglia.

5.5. Compartecipazione al Costo del Servizio

E' prevista l'erogazione di un voucher o buono sociale secondo le modalità specificate all'art. 8 comma 3 del presente regolamento o come indicato nei relativi bandi.

CAPO III - Interventi socio-educativi

Scheda 6 - Servizio di assistenza domiciliare minori (A.D.M.)

6.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare minori, di seguito denominati "A.D.M.", consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da un'equipe multidisciplinare nei confronti di minori e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare, all'interno della casa e nel contesto territoriale in cui il minore vive.

6.2 - Finalità

Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) favorire la permanenza in famiglia di minori che vivono in contesti psico-socio-educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
- b) promuovere le risorse educative/relazionali dei minori e del loro nucleo familiare;
- c) favorire l'integrazione nel contesto sociale del minore e del suo nucleo familiare;
- d) accompagnare i genitori all'interno dei percorsi di autonomia e nel compito educativo verso i figli;
- e) monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

6.3 - Destinatari

1. Sono destinatari del servizio i minori (e le rispettive famiglie):

- a) sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- b) che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
- c) che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.

2. Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

6.4 – Modalità di accesso

L'attivazione del servizio avviene su proposta dell'assistente sociale comunale/tutela minori o dei servizi territoriali, nonché su prescrizione dell'Autorità Giudiziaria.

6.5 - Tipologia delle prestazioni

1. L'assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive.
2. La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

6.6 - Durata

Gli orari, il luogo e i tempi di svolgimento del servizio, saranno concordati nel progetto individualizzato sottoscritto dalle parti. In linea generale si prevede che il l'A.D.M. abbia durata di un anno, prorogabile in base al progetto.

6.7 - Compartecipazione al costo del servizio

Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

Scheda 7 - Servizio di incontri protetti

7.1 - Descrizione del servizio

Il Servizio Incontri Protetti, che interviene esclusivamente su mandato dell'Autorità Giudiziaria a favore e tutela dei minori, consiste nella realizzazione di regolari visite genitori – figli alla presenza di una figura educativa avente il compito di osservare, favorire e facilitare il mantenimento o la ricostruzione della relazione tra i minori e i genitori, interrottasi a causa dell'allontanamento dei minori o di altre problematiche familiari legate a situazioni di separazioni conflittuali.

7.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a:

- a) garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i genitori e/o parenti a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido ed altre situazioni di grave e profonda crisi familiare.
- b) garantire il diritto di relazione per minori coinvolti in procedure di allontanamento dai genitori naturali;
- c) promuovere relazioni genitori-figli funzionali all'interesse del minore verso il raggiungimento dell'autonomia del rapporto;
- d) attivare e promuovere comportamenti proattivi per la costruzione di positive relazioni;
- e) utilizzare l'osservazione come modalità per facilitare la relazione;
- f) garantire il diritto di visita per i genitori salvaguardando il superiore interesse del minore.

7.3 - Destinatari

Destinatari del servizio sono i minori sottoposti alla tutela dell'Autorità Giudiziaria che, mediante provvedimento, ne regola il diritto di visita con i genitori a seguito di allontanamento dagli stessi da uno/entrambe le figure genitoriali/altri familiari a causa di separazione/divorzio, conflitto familiare, affidamento etero-familiare, inserimento in comunità d'accoglienza.

7.4 – Modalità di accesso

L'accesso al Servizio Incontri Protetti è subordinato ad un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che ne prescrive l'attivazione con conferimenti dell'incarico al Servizio Tutela Minori o, eccezionalmente, al Servizio sociale.

7.5 – Tipologia delle prestazioni

Il servizio incontri protetti viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, e può prevedere incontri facilitati in spazi neutri, incontri in parziale protezione e autonomia, incontri in spazi facilitati tra gruppi di genitori con i loro figli, incontri a domicilio, in specifiche fasi del progetto.

7.6 - Durata

Le modalità ed i tempi del percorso di Incontri Protetti sono definiti in fase di programmazione dal Servizio Tutela Minori dell'Asc Solidalia, in base a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria ed alla disponibilità di tutti i soggetti coinvolti.

7.7 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento.

CAPITOLO IV - Interventi di sostegno all'autonomia e all'inclusione sociale

Scheda 8 - Assistenza educativa scolastica

8.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica consiste in un sostegno temporaneo all'alunno con disabilità certificata. L'intervento educativo e assistenziale nella scuola fa parte del più ampio progetto di vita della persona che coinvolge la famiglia, la scuola e i servizi territoriali.

Il servizio di Assistenza educativa scolastica è da intendere come l'insieme delle azioni e dei servizi posti in essere da apposito operatore per assicurare ad una persona disabile, in relazione alla diversa età, le condizioni per la migliore qualità di vita nei contesti scolastici.

8.2 – Finalità

Il servizio ha le seguenti finalità:

- promuovere lo sviluppo psico-fisico dell'alunno con disabilità attraverso interventi assistenziali e/o educativi individualizzati, che agiscano sull'autonomia personale e sulle capacità di relazione e socializzazione, valorizzando le caratteristiche e le risorse di ogni utente;
- favorire l'inserimento e la partecipazione scolastica ed extra scolastica dei disabili, sostenendone l'integrazione e assicurando loro la necessaria assistenza tramite stimoli di natura educativa;
- promuovere, in raccordo con tutte le parti in causa (la scuola, la famiglia, il territorio ecc.), azioni, progetti, interventi di sostegno e promozione al soggetto singolo;

8.3 - Destinatari

Il Comune fornisce il servizio di ASE lungo tutta la durata del percorso scolastico, tranne che per la frequenza alle scuole superiori e/o professionali, rispetto alle quali sono possibili accordi tra i comuni e la Provincia, in qualità di Ente titolare del servizio.

La condizione di disabilità è dimostrata con la seguente documentazione:

- a) certificazione ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92 (rilasciata dalla Commissione medico – legale dell'ASL competente per territorio);
- b) accertamento dello stato di handicap, ai sensi dell'art. 3 – commi 1 e 3 – della legge 104/1992, rilasciata dal Collegio per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, ai sensi del D.P.C.M. 23.02.2006, n. 185 e della conseguente Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VII/3449 del 7 novembre 2006, con decorrenza gennaio 2007, (ulteriore riferimento: circolare 11 dicembre 2006, n. 28 della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale)
- c) richiesta attestante la necessità di assistenza rilasciata dal servizio di neuropsichiatria competente per territorio o accreditato dalla Regione Lombardia;

8.4 – Modalità di accesso

La famiglia, riceve, in sede di Collegio ASL di Accertamento della condizione di handicap ai fini scolastici, la scheda che attesta la necessità di assistenza educativa. La famiglia, se lo ritiene, invia copia della scheda al Comune di residenza presso il Servizio Sociale, per la richiesta di attivazione del servizio di assistenza scolastica educativa. La richiesta è formalizzata per iscritto secondo apposito modulo predisposto. Il servizio viene attivato secondo le modalità e i tempi definiti dal progetto educativo individualizzato tra il Comune, la famiglia e l'ente gestore del servizio.

8.5 – Tipologia delle prestazioni

Le prestazioni sono riferite alle attività contenute nel PEI (Progetto Educativo Individualizzato) e sono prevalentemente di supporto alle seguenti funzioni:

- a) sviluppare e mantenere abilità specifiche con particolare attenzione a:
 - o abilità cognitive;
 - o abilità di comunicazione;
 - o abilità di autonomia personale, domestica e comunitaria;
 - o abilità sociali;
- b) facilitare gli apprendimenti collegati alle attività scolastiche;
- c) ridurre la presenza di comportamenti problematici manifestati dal minore;
- d) favorire l'integrazione sociale del minore all'interno del gruppo classe e dei suoi contesti di vita, compreso l'allargamento della sua rete sociale.

8.6 – Durata

La prestazione è assicurata per tutta la durata del percorso scolastico, tranne che per la frequenza alle scuole superiori e/o professionali, rispetto alle quali sono possibili accordi tra i comuni e la Provincia, in qualità di Ente titolare del servizio.

8.7 - Compartecipazione al costo del servizio

Non è prevista alcuna compartecipazione economica da parte delle famiglie in quanto tale prestazione rientra nei servizi obbligatori per permettere la frequenza scolastica e garantire il diritto allo studio ai minori disabili, secondo quanto previsto dalla normativa specifica e dalla Legge 31/80 sul diritto allo studio.

Scheda 9 - Servizio di formazione all'autonomia per persone disabili (S.F.A.) e servizi territoriali disabili (P.T.D)

9.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di formazione all'autonomia, di seguito denominato "S.F.A.", è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale.

2. Il servizio territoriale per persone disabili, di seguito denominato "P.T.D.", è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che offre prestazioni educative e attività ludico-ricreative in percorsi socio educativi individualizzati.

9.2 - Finalità

1. Il servizio di formazione all'autonomia è finalizzato all'acquisizione di competenze sociali, rispetto al proprio ruolo nella famiglia e all'acquisizione di prerequisiti per un inserimento lavorativo.

2. Il servizio territoriale per persone disabili è finalizzato a:

- a) offrire opportunità di socializzazione in contesti protetti, che garantiscano un miglioramento alla qualità di vita quotidiana della persona con disabilità;
- b) promuovere autonomie, libera scelta e implementazione nella auto-organizzazione del proprio tempo nel territorio di appartenenza;
- c) monitorare il benessere della persona, mediante la quotidianità degli interventi, al fine di prevenire un eventuale aggravamento delle condizioni di fragilità.

9.3 - Destinatari

1. Destinatari del servizio di formazione all'autonomia sono:

- a) persone disabili di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni;
- b) persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o socio sanitario necessitano, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.

Non possono accedere allo S.F.A. persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.

2. Destinatari del servizio territoriale per persone disabili sono persone disabili di età compresa tra i 18 ed i 65 anni. Accedono in via prioritaria al servizio le persone disabili che non dispongono di altre opportunità di socializzazione.

9.4 – Modalità di accesso al servizio

Il cittadino presenta la richiesta al servizio sociale Comunale, che provvede a conoscere la situazione, e invia relazione dei dati raccolti all'èquipe disabili dell'Asc Solidalia. L'èquipe disabili provvede alla valutazione dei bisogni della persona, alla verifica dell'appropriatezza della richiesta del servizio e predispose il progetto individualizzato in accordo con il servizio sociale inviante, la famiglia e l'ente gestore accreditato.

9.5 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio S.F.A. è caratterizzato dall'offerta di percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati, orientati all'autonomia personale e al raggiungimento di obiettivi specifici, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia, realizzati da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente. Le attività connesse al percorso socio educativo individualizzato si realizzano prevalentemente attraverso il coinvolgimento delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del contesto di vita della persona.

2. Il servizio P.T.D. è caratterizzato dall'offerta di prestazioni educative principalmente a carattere ludico ricreativo e risocializzante, condivise con la famiglia e realizzate da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, quali, a titolo esemplificativo:

- a) laboratori educativi;
- b) attività di orientamento socio-ricreativo che consentano l'inserimento di persone con disabilità nei gruppi sportivi, ricreativi, culturali, sociali presenti sul territorio;
- c) attività ludico-ricreative ed espressive svolte sia all'interno del servizio che in altri contesti del territorio;
- d) altre attività educative e/o animative contemplate nel progetto individualizzato del soggetto disabile;
- e) attività di formazione nel territorio sui temi della disabilità.

3. La tipologia e la frequenza delle attività connesse al percorso socio educativo individualizzato sono definite nel progetto educativo di ogni singolo utente.

9.6 – Durata del servizio

La durata dell'intervento è variabile in base al progetto individuale della persona.

9.7 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento e nell'allegato B.

Scheda 10 - Spazio Autismo

10.1 - Descrizione del servizio

1. E' un servizio territoriale rivolto a minori con disturbi pervasivi dello sviluppo e dello spettro autistico. Il servizio propone interventi a supporto e sviluppo delle abilità dei ragazzi, atte a favorire una maggior autonomia e integrazione nel contesto familiare, scolastico e comunitario.

10.2 - Finalità

Il servizio è finalizzato al potenziamento delle capacità psico-fisiche dei ragazzi, al supporto al nucleo familiare, alla socializzazione ed integrazione dei ragazzi nel proprio ambiente di vita.

10.3 - Destinatari

I destinatari del servizio, sono minori dai 3 ai 18 anni con disturbi pervasivi dello sviluppo e dello spettro autistico, segnalati dai servizi di Neuropsichiatria infantile.

10.4 - Modalità di accesso al servizio

L'accesso al servizio avviene tramite l'invio dell'UONPIA che certifica la diagnosi di autismo. L'equipe disabili dell'ASC Solidalia incontra il servizio sociale comunale, la famiglia e predispose il progetto individualizzato sottoscritto dalla famiglia e dall'Ente gestore.

10.5 - Tipologia delle prestazioni

Il servizio viene erogato tramite figure professionali qualificate. :

- Interventi di 32 ore circa per ciascun modulo (ripetibile più volte) diretti all'alunno/a, svolti presso il Centro o nella scuola di frequenza dell'utente per l'impostazione di base della metodologia.
- Laboratori in piccolo gruppo di tipo espressivo, musicale, psicomotorio, ludico e di autonomia personale

10.6 - Durata del servizio

La durata dell'intervento è variabile in base al progetto individuale della persona.

10.7 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento e nell'allegato B.

Scheda 11 - Nucleo Inserimenti Lavorativi (NIL)

11.1 - Descrizione del servizio

Il NIL dell'Asc Solidalia si occupa di orientamento e inserimento lavorativo di persone con disabilità e a rischio di emarginazione

11.2 - Finalità

La finalità principale è quella di favorire la ricerca, l'inserimento e il mantenimento del lavoro da parte di persone in situazione di vulnerabilità, facendo attenzione alla loro qualità di vita e alla soddisfazione delle aziende accoglienti.

11.3 - Destinatari

Persone inoccupate o disoccupate, con invalidità e riconoscimento L. 68 che necessitano di supporto specifico per la ricerca, l'inserimento e il mantenimento del lavoro a causa di problematiche personali e ambientali riconducibili a:

- Salute mentale
- Limitazioni connesse con la salute intellettiva, neurologica, sensoriale e fisica;
- Uso di sostanze
- Fattori psicosociali e ambientali (tutela, bassa scolarizzazione, problemi con il sistema legale)

11.4 - Modalità di accesso

Le persone accedono al NIL su segnalazione dei Servizi Sociali comunali e dei servizi specialistici (Ambulatorio Psichiatrico, Servizio Dipendenze, Servizio Tutela, ecc.)

11.5 - Tipologia delle prestazioni

L'attività del NIL prevede:

- a) Accoglienza nuovi casi e consulenza di orientamento;
- b) Interventi di inserimento al lavoro mediante tirocini e altri strumenti utili allo scopo;
- c) Interventi di follow up e per il mantenimento del lavoro;
- d) Sensibilizzazione alle aziende del territorio;
- e) Individuazione di nuove aziende disponibili a collaborare.

11.6 - Durata

Le modalità ed i tempi degli interventi vengono concordati sulla base dello specifico progetto.

11.7 - Compartecipazione al costo del servizio

Non è prevista una compartecipazione al costo del servizio.

Scheda 12 -Progetti Riabilitativi Risocializzanti (PRR)

12.1 - Descrizione del servizio

1. Il progetto riabilitativo risocializzante, di seguito denominato "P.R.R.", consiste in attività mirate allo sviluppo, al mantenimento o al potenziamento di autonomie personali, realizzate attraverso attività di tipo semi-occupazionale, nell'ambito di normali contesti lavorativi all'interno di un percorso socio educativo individualizzato.

12.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a:

- a) rispondere ai bisogni di integrazione sociale del beneficiario;
- b) contrastare le condizioni di rischio di emarginazione sociale;
- c) sviluppare le capacità relazionali e comunicative per valutare l'esistenza di pre-requisiti che caratterizzano l'identità professionale,
- d) promuovere percorsi osservativi e valutativi delle capacità del beneficiario.

12.3 - Destinatari

Destinatari del servizio sono persone con disabilità fisica o psichica o in particolare condizione di fragilità.

12.4 – Modalità di accesso al servizio

Il cittadino in possesso del verbale di invalidità e del riconoscimento della L. 68, si rivolge al servizio sociale comunale, il quale predispone la scheda di segnalazione e la invia al servizio NIL dell'Asc Solidalia. Il NIL incontra la persona per valutarne i requisiti e la situazione, al fine di predisporre il progetto individualizzato sottoscritto dalla parti.

12.5 - Tipologia delle prestazioni

1. Il progetto riabilitativo risocializzante è caratterizzato dall'offerta di attività semi-occupazionali, progettate e condivise con le agenzie del territorio (cooperative, biblioteche, mense, oratori, scuole, negozi, ecc.) che si prestano per l'attuazione del progetto.
2. La tipologia e la frequenza delle attività socio-occupazionali sono definite nel progetto formativo individuale di ogni singolo utente.
3. Ogni beneficiario è assicurato presso l'INAIL (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante) e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante). Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal beneficiario al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.
5. L'Azienda Solidalia riconosce a favore delle persone inserite nei progetti riabilitativi risocializzanti un compenso motivazionale, il cui importo è definito annualmente in sede di determinazione delle tariffe da parte dell'Assemblea dei Sindaci.

12.6 – Durata del servizio

La durata dell'intervento è variabile in base al progetto individuale della persona.

12.7 - Compartecipazione al costo del servizio

Per il progetto riabilitativo risocializzante non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

Scheda 13 - Interventi Socio-Occupazionali

13.1 - Descrizione del servizio

Gli interventi socio-occupazionali sono azioni straordinarie di contrasto alla disoccupazione/inoccupazione, il cui perdurare produce effetti negativi su coloro che hanno perso il proprio impiego e faticano a reinserirsi nel mercato del lavoro e su chi è per la prima volta in cerca di un'occupazione (giovani 18/28 anni).

13.2 – Finalità

La finalità è di promuovere opportunità di reinserimento lavorativo o avvicinamento al mondo del lavoro.

13.3 - Destinatari

Persone escluse dal mercato del lavoro che hanno ormai terminato eventuali forme di sussidio economico (ammortizzatori sociali) o che faticano ad inserirsi nel mercato del lavoro.

13.4 – Modalità di accesso al servizio

L'accesso avviene attraverso la partecipazione a Bandi che verranno all'uopo pubblicati, sulla base di eventuali finanziamenti reperiti.

13.5 - Tipologia delle prestazioni

Attivazione di borse lavoro per favorire i percorsi socio-occupazionali.

13.6 – Modalità di erogazione

L'intervento potrà prevedere erogazioni economiche dirette o voucher occupazionali temporanei a durata prestabilita, secondo quanto previsto nei singoli bandi emanati.

Scheda 14 - Residenzialità Leggera per persone con disagio psichico

14.1 - Descrizione del servizio

Consiste in un'offerta di alloggi sociali con una media protezione socio-sanitaria, coordinati da Dipartimento di Salute Mentale, che favoriscono i percorsi di emancipazione/inclusione sociale di persone adulte con patologia psichiatrica, che necessitano di un percorso di promozione di un'autonomia abitativa. Possono essere soluzioni individuali o di piccolo gruppo.

14.2 – Finalità

La finalità principale è di tipo riabilitativo e si realizza attraverso l'attuazione di un processo di reinserimento sociale di persone affette da patologie psichiatriche che sperimentano in modo graduale e con uno stretto monitoraggio socio-sanitario maggiori autonomie nella quotidianità a partire dalla soluzione alloggiativa.

14.3 - Destinatari

Adulti con patologie psichiatriche, clinicamente stabilizzate, anche portatori di cronicità residuali ma in grado di sufficienti autonomie per vivere in soluzioni abitative a bassa assistenza.

14.4 – Modalità di erogazione

Le soluzioni alloggiative sono reperite attraverso l'offerta presente sul territorio dell'Ambito.

L'inserimento di una persona viene stabilito e regolato attraverso l'elaborazione di un progetto sociale concordato con le parti interessate o coinvolte (servizi specialistici, ente gestore dell'alloggio, utente e famiglia).

14.5 - Compartecipazione al costo del servizio

La compartecipazione a carico dell'Asc Solidalia per la gestione associata del servizio, e del Comune per la gestione singola, sarà determinata sulla base del valore ISEE per coloro che non siano in grado di provvedere alla copertura totale della quota e non siano in possesso di beni mobili o immobili.

In presenza di eventuali beni immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la messa a reddito e/o alienazione per un utilizzo ai fini sociali dei medesimi immobili, fermo restando che il ricavato, incluso l'eventuale fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.

CAPO V - Interventi economici ad integrazione del reddito

Scheda 15 - Contributi per famiglie affidatarie

15.1 - Descrizione dell'intervento

Per contributo per affido familiare si intende un beneficio economico forfettario corrisposto alle famiglie che accolgono un minore in affido familiare, consensuale o giudiziale.

15.2 - Finalità

Il contributo per affido familiare è finalizzato al concorso del mantenimento del minore affidato, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo affidatario.

15.3 - Destinatari

Destinatari del contributo per affido familiare sono i nuclei affidatari di minori di cui uno (o entrambi) gli esercenti la responsabilità genitoriale siano residenti nel Comune.

15.4 - Modalità di erogazione

1. L'Asc Solidalia che gestisce in forma associata il servizio affidi può riconoscere al nucleo affidatario un contributo economico mensile forfettario in caso di affido etero familiare, con importo differenziato nei casi di affido a tempo pieno e affido a tempo parziale.
2. L'importo del contributo economico per affido viene determinato dall'Assemblea dei Sindaci in sede di determinazione delle rette e delle tariffe.

15.5 – Durata

La durata dell'intervento coincide con la durata del progetto affido.

15.6 – Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione dei genitori del minore in affidamento a tempo pieno secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento.

CAPO VI - Interventi economici ad integrazione delle rette di servizi

Scheda 16 - Integrazione di rette di servizi residenziali socio educativi per minori

16.1 Descrizione dell'intervento

Per integrazione della retta dei servizi qui disciplinati si intende un intervento economico per la copertura totale della retta di accoglienza in strutture residenziali per minorenni, liquidato direttamente all'ente gestore.

16.2 Finalità

L'integrazione della retta di servizi residenziali per minori è finalizzato a garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

16.3 - Destinatari dell'intervento

Beneficiari dell'integrazione qui in oggetto sono minori inseriti in strutture residenziali a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.

16.4- Modalità di accesso

La valutazione della richiesta di compartecipazione è di competenza dell'Asc Solidalia che avvia la procedura d'ufficio, sulla base del progetto educativo individualizzato del minore, in accordo con il Servizio Sociale Comunale e con quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria

16.5 Durata

Il ricorso a questa tipologia di intervento è da considerarsi temporaneo. Durante il periodo di permanenza del minore/ in Comunità i servizi preposti hanno l'obiettivo di verificare e perseguire un possibile recupero del nucleo familiare di origine e di un rientro o, viceversa, individuare entro un tempo definito le soluzioni alternative al rientro in famiglia. Si ritiene opportuno quindi, prevedere verifiche semestrali rispetto al raggiungimento di tali obiettivi.

16.6 – Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione da parte dei genitori del minore accolto in strutture residenziali, anche se dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Scheda 17 – Voucher sociale per l'acquisto di prestazioni nell'ambito dei servizi semiresidenziali per persone disabili

17.1 - Descrizione dell'intervento

Per Voucher Sociale si intende un provvedimento economico a sostegno delle famiglie per l'acquisto di prestazioni sociali agevolate erogate da parti enti privati accreditati nell'ambito di servizi semiresidenziali¹⁰.

17.2 - Finalità

1. Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:
 - a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
 - b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
 - c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

17.3 - Destinatari

Beneficiari della prestazione qui disciplinata sono le persone disabili che necessitano di prestazioni socio-educative, socio-animative e socio-sanitarie a carattere diurno.

17.4 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 3, del presente regolamento.

Scheda 18 - Centri Diurni per Minori

¹⁰ Quali Centri Diurni per Disabili (C.D.D.), ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008".

18.1 - Descrizione del servizio

1. Il centro diurno per minori è un servizio educativo che attraverso una puntuale progettazione svolge, nell'ambito delle funzioni educative rivolte ai minori, attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione.

18.2 - Finalità

Il servizio è finalizzato a sostenere lo sviluppo del minore, promuovendo le sue autonomie e capacità espressive, stimolandone le competenze sociali e favorendone l'inserimento nel contesto territoriale di appartenenza.

18.3 - Destinatari

Destinatari del servizio sono minori che presentano uno stato di bisogno determinato da difficoltà del nucleo familiare a svolgere la funzione educativa nei loro confronti e dall'esistenza di circostanze che comportino situazioni a rischio di emarginazione e disadattamento per i minori.

18.4 - Modalità di accesso

La richiesta viene accolta dal servizio sociale comunale, che valuta la situazione e la segnala all'equipe tutela minori dell'Asc Solidalia. L'equipe valutata la congruità della richiesta concorda con l'assistente sociale comunale, la famiglia e l'ente gestore il progetto individualizzato, che viene sottoscritto dalle parti.

18.5 - Durata

La durata viene indicata nel progetto individualizzato e può variare a seconda della situazione.

18.6 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio è caratterizzato dall'offerta di attività volte a contribuire al processo formativo dei ragazzi, all'apprendimento di competenze e abilità sociali, alla costruzione di un positivo rapporto con il mondo adulto sia attraverso un sostegno educativo e relazionale sia offrendo occasioni di aggregazione tra minori con difficoltà familiari e relazionali. Il servizio prevede l'inserimento in strutture che funzionano di norma nelle ore pomeridiane di tutto l'anno scolastico e per parte dell'estate.

18.7 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione della famiglia al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento.

Allegato A1 - SERVIZI EROGATI IN FORMA SINGOLA

CAPO I - Interventi di servizio sociale

Scheda 1 - Segretariato sociale professionale

Il Servizio di segretariato Sociale costituisce la sede di “primo ascolto” e di accoglienza della domanda del cittadino.

1. Il servizio sociale comunale, mediante assistenti sociali, garantisce lo sportello di segretariato sociale professionale, con accesso libero in giorni e orari prestabiliti.
2. L'attività del segretariato sociale professionale è finalizzata a:
 - a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
 - b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;
 - d) segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici del Comune, dell'Azienda Speciale Consortile Solidalia e dell'A.S.L. (altri servizi sociali territoriali: consultori, S.E.R.T., C.P.S., ecc.), affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità.

1.1. Presa in carico del servizio sociale

1. Il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale quando ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento.
2. L'individuazione dell'assistente sociale responsabile del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio.
3. Compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze di servizio, verrà garantita la continuità dell'assistente sociale che ha in carico la situazione nonché la sua unicità quale riferimento di servizio sociale per le situazioni familiari con multiproblematicità.
4. La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale da parte del servizio sociale, la cui tenuta e aggiornamento sono a capo dell'assistente sociale responsabile del caso.

1.2 - Valutazione dello stato di bisogno

La valutazione della situazione di bisogno compete al Servizio Sociale Comunale.

Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- b) la situazione familiare;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità economica del richiedente o del suo nucleo familiare, basata sul valore ISEE;
- f) la disponibilità di risorse familiari o di rete;

- g) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- h) la capacità di assumere decisioni;
- i) la capacità di aderire al progetto personalizzato concordato.

1.3 - Progetto personalizzato di intervento

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno, il servizio sociale, in accordo e in collaborazione con l'utente e/o il rappresentante legale, in un'ottica di promozione ed emancipazione, definisce il progetto personalizzato di intervento.
2. Nel caso in cui l'intervento si configurasse di natura integrata, il servizio sociale, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede raccordandosi con le amministrazioni competenti, anche ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990.(9)
2. Il progetto personalizzato di intervento, che deve essere sottoscritto dall'utente o dal suo rappresentante legale, riporta le problematiche che il caso presenta , delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, le modalità di compartecipazione al costo dei servizi determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento, fissa tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.
3. L'immotivato rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte dell'utente, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

1.4 - Cessazione della presa in carico

1. La presa in carico della persona e/o della famiglia termina per:
 - a) raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
 - b) interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento ;
 - c) trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione, per la sola competenza economica, di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali).

CAPO II - Interventi per la domiciliarità

Scheda 2 - Pasti a domicilio

2.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

2.2 - Finalità

1. Il servizio pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

2.3 - Destinatari

1. I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, persone con ridotta autonomia funzionale e incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.

2. Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone, individuate al comma precedente, del tutto prive di una rete familiare di supporto.

2.4 - Modalità di accesso al servizio

Il cittadino presenta la richiesta in Comune presso l'Ufficio dell'Assistente Sociale, negli orari di apertura al pubblico o su appuntamento. Entro 30 giorni è garantita una risposta alla richiesta presentata. Nei casi di urgenza, valutata dal servizio, si prevede l'attivazione del servizio, entro tre giorni lavorativi.

2.5 - Tipologia delle prestazioni

1. viene garantito un pranzo giornaliero mediante consegna a domicilio e con le caratteristiche dettagliate nei contratti in essere tra l'Amministrazione e l'ente gestore del servizio e nel rispetto della normativa vigente in ambito igienico sanitario.

2. Viene garantita, compatibilmente con il numero delle richieste e la loro tipologia, specifica attenzione a particolari esigenze dietetiche solo se documentate da apposita certificazione medica.

2.6 - Durata del servizio

Il servizio viene garantito durante tutto l'anno nei giorni feriali. Nei giorni festivi viene fornito, in particolari situazioni in cui è assente la rete familiare, su proposta dell'assistente sociale.

2.7 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento e nell'allegato B.

Scheda 3 - Servizio di trasporto sociale

3.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e nell'accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, formazione, riabilitazione e socializzazione.

3.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a consentire:

- a) l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate;
- b) la frequenza a servizi semiresidenziali.

3.3 - Destinatari

1. Sono destinatari del servizio:

- a) persone disabili;
- b) pazienti oncologici e/o emodializzati;
- c) persone anziane o disabili non autosufficienti;
- d) situazioni valutate e segnalate dal servizio sociale.

2. Accedono prioritariamente al servizio le persone prive di rete familiare di supporto.

3. Il Servizio è offerto compatibilmente con i mezzi a disposizione dell'Amministrazione comunale o del soggetto gestore e compatibilmente con le risorse di bilancio.

3.4 - modalità di accesso al servizio

Il cittadino presenta la richiesta in Comune presso l'Ufficio dell'Assistente Sociale, negli orari di apertura al pubblico o su appuntamento, con cinque giorni lavorativi di preavviso in modo da permettere l'organizzazione del servizio.

3.5- Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio viene effettuato con veicoli di proprietà del Comune o del soggetto gestore, o con veicoli forniti da ditte esterne per la stessa finalità, in comodato d'uso gratuito all'ente, ove possibile dotati di specifica attrezzatura e/o modifica strutturale per il trasporto anche di persone disabili.

2. Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.

3. Il servizio comprende il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione dell'utente e l'accompagnamento all'interno della struttura di destinazione.

4. Considerata la natura sociale del trasporto, non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l'utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario.

5. Dove il trasporto riguarda minori o persone che necessitano di sorveglianza specifica valutata dall'assistente sociale, il servizio deve essere organizzato prevedendo un accompagnatore, oltre all'autista.

3.6 – Durata del Servizio

Il servizio viene garantito dal lunedì al venerdì per un minimo di 42 settimane annue.

3.7 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento e nell'allegato B

3. La lunghezza dei percorsi abituali è preventivamente definita, tenendo conto dei chilometri segnalati dal trasportatore e/o dei dati rilevati tramite utilizzo dei servizi di mappe disponibili. La distanza utilizzata è calcolata forfettariamente dalla sede di partenza del trasportatore a quella di destinazione e arrotondata all'unità.

CAPO III -Interventi socio-educativi

Scheda 4 - Assistenza Educativa minori disabili presso centri estivi

4.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza educativa minori disabili presso centri estivi è costituito da attività di supporto all'autonomia e alla comunicazione del minore disabile che si realizzano nell'ambito dei centri estivi, quale attività complementare svolta in integrazione alle funzioni e compiti degli stessi.

4.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a favorire l'integrazione di minori disabili all'interno della proposta ludico-educativa dei centri estivi e garantire un supporto alle famiglie nel periodo di sospensione delle attività scolastiche.

4.3 - Destinatari

1. Destinatari del servizio sono i minori disabili per i quali è riconosciuta, durante l'anno scolastico che precede l'attività estiva, la necessità dell'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale.

4.4 – Modalità di accesso

La famiglia presenta entro il mese di maggio di ogni anno la richiesta in Comune presso l'Ufficio dell'Assistente Sociale, specificando l'Ente accreditato presso il quale intende rivolgersi per l'erogazione del servizio.

4.5 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio assistenza educativa minori disabili presso centri estivi viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-educative volte a consolidare e/o mantenere l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione del minore disabile

con potenzialità di sviluppo delle competenze nell'autonomia e nella integrazione nel contesto ludico-educativo.

2. Per i minori con disabilità grave/gravissima, nel caso in cui non fosse possibile l'inserimento nei centri ricreativi estivi e /o nelle attività estive diurne, il servizio può essere convertito, su richiesta della famiglia, in assistenza educativa prestata al domicilio del minore.

3. L'assistenza al minore viene fornita nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il periodo richiesto deve essere continuativo;

b) la fascia oraria prescelta (mattutina, pomeridiana, giornaliera) va mantenuta per tutto il periodo richiesto.

4. Il servizio è riconosciuto per un monte ore definite nel progetto individualizzato, concordato dal Servizio sociale comunale con la famiglia e l'Ente gestore, sulla base dei bisogni rilevati e sulla base delle disponibilità di bilancio del Comune.

6. Il servizio è riconosciuto, di norma, ai minori che frequentano i centri e le attività diurne ubicati sul territorio comunale. Il servizio sociale si riserva di valutare l'accoglimento anche delle richieste di assistenza presso centri situati in altri comuni, in accordo con l'ente gestore a cui è affidato il servizio e secondo principi di sostenibilità.

4.6 - Durata del servizio

La durata del servizio viene definita nel progetto d'intervento individualizzato predisposto dal servizio sociale sottoscritto dal Comune, dalla Famiglia e dall'Ente gestore accreditato.

4.7 - Compartecipazione al costo del servizio

Non è prevista una compartecipazione del servizio a carico dell'utenza.

CAPITOLO IV - Interventi di sostegno all'autonomia e all'inclusione sociale

Scheda 5 - Interventi di sostegno all'abitazione

5.1 - Descrizione del servizio

Sono interventi di supporto (anche economico) ed individuazione di alloggi idonei ai nuclei familiari con gravi situazione di fragilità.

5.2 - Finalità

Fornire ai cittadini risposte alle singole necessità abitative, garantendo interventi di supporto e l'attivazione della rete sociale territoriale per il superamento della situazione di criticità/emergenza abitativa, attraverso la predisposizione di un progetto individualizzato di sostegno temporaneo.

5.3 - Destinatari

Nuclei familiari in condizioni di grave fragilità privi di un alloggio adeguato.

5.4 – Modalità di erogazione

L'intervento prevede la formulazione di un progetto individualizzato, nel quale saranno definiti tempi, costo e modalità di erogazione dell'intervento.

CAPO V - Interventi economici ad integrazione del reddito

Scheda 6 - Interventi di sostegno economico

6.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, diversi dalle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria,¹¹ rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.
2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.
3. Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta comunale.

6.2 - Finalità

1. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

6.3 - Destinatari

1. Destinatari dell'intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune, salva l'estensibilità ai soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio socio-economico.

6.4 – Modalità di accesso al servizio

Il cittadino presenta la richiesta in Comune presso l'Ufficio dell'Assistente Sociale, negli orari di apertura al pubblico o su appuntamento .

La richiesta di contributo economico è sottoposta al vaglio del Servizio Sociale che procede attribuendo un indice di fragilità sociale, predeterminato in via generale, attraverso apposita scheda di valutazione ,

¹¹V. articolo 1, comma 1, del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

adottata con motivato atto dirigenziale. Non saranno ammesse all'erogazione le domande che non raggiungeranno un punteggio minimo di fragilità sociale, individuato contestualmente alla fissazione delle predette soglie di accesso.

- *Soglia ISEE per l'accesso al contributo economico*: Il valore economico della soglia di accesso ai contributi, espresso in termini di valore ISEE, è determinato annualmente dalla Giunta comunale e non può essere superiore alla soglia di povertà stabilita annualmente dall'ISTAT
- *Importo massimo erogabile*: l'importo massimo del contributo erogabile è stabilito annualmente con provvedimento della Giunta Comunale;
- *Motivi di diniego del contributo* :
 - superamento della soglia ISEE di accesso ai contributi;
 - mancato raggiungimento del punteggio minimo dell'indicatore di fragilità sociale rilevato dall'apposita scheda di valutazione;
 - fruizione di un altro contributo economico ordinario, ricevuto nell'anno in corso;
 - richiesta di contributo economico finalizzata alla copertura di spese non essenziali;
 - L'intervento economico non è attivato qualora il richiedente non accetti, senza giusta causa, interventi alternativi a quello economico, proposti dal servizio al fine della mobilitazione delle risorse personali dell'interessato.
 - L'intervento non potrà essere attivato qualora non ci siano sufficienti risorse nel bilancio comunale e/o di Ambito.

La concessione è vincolata alla elaborazione e sottoscrizione di un condiviso progetto di assistenza personalizzato, finalizzato al pieno recupero dell'autonomia individuale e/o familiare, cui la persona interessata aderisca attivamente, fra cui viene inserito di norma, per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, l'obbligo di accettazione di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.

6.5 - Tipologia dell'intervento

E' previsto il contributo economico quale misura di sostegno finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà, mediante progetti personalizzati a favore di persone esposte al rischio di marginalità sociale e impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari per cause psichiche, fisiche e/o sociali. Detto progetto è condiviso con l'utenza e da questa debitamente sottoscritto. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o al soggetto creditore, dietro documentata richiesta, ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione. Nel caso di posizione debitoria nei confronti del Comune verrà valutata e concordata tra operatore incaricato e utente la possibilità di compensare eventuale debito o parte dello stesso.

6.6 – Durata del servizio

Il contributo è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell'autonomia. Pertanto, il contributo economico ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di mesi sei. Se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell'intervento di sostegno economico, lo stesso è prorogabile eccezionalmente per ulteriori sei mesi. Costituiscono condizioni per la proroga:

- l'adesione fattiva al progetto personalizzato;
- la messa in atto da parte del richiedenti di comportamenti attivi per la risoluzione del proprio stato di bisogno;

- l'evoluzione del progetto in termini di raggiungimento degli obiettivi.

Scheda 7- Contributi di solidarietà

7.1 - Descrizione dell'intervento

Per contributo di solidarietà si intende un beneficio economico volto a sostenere il pagamento del canone di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore di nuclei familiari che presentano una comprovata provvisoria eccezionale grave condizione economica.

7.2 - Finalità

Il contributo di solidarietà è finalizzato al superamento di situazioni di disagio economico individuale e familiare, in relazione al pagamento del canone di locazione e dei servizi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale della provincia di Bergamo.

7.3 - Destinatari

1. Destinatari del contributo di solidarietà sono gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale della provincia di Bergamo che si trovino in una condizione di grave disagio socio-economico e che presentano una capacità economica inferiore alla soglia di accesso ai contributi ordinari.
2. Non possono accedere al contributo di solidarietà gli assegnatari che occupano alloggi sottoutilizzati.

7.4 – Modalità di accesso

1. La valutazione della richiesta di contributo di solidarietà avviene a cura dell'apposita commissione previa istruttoria del servizio sociale comunale.
2. I contributi di solidarietà vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate alle forme di sostegno economico con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta comunale e delle risorse messe a disposizione dall' Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale della provincia di Bergamo.
3. All'erogazione di ciascun contributo deliberato dalla commissione provvedono il Comune e l'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale della provincia di Bergamo fino alla concorrenza degli importi da ciascuno messi a disposizione.
4. Il contributo erogato, salvo casi particolari motivati dalla Commissione, sarà annotato nella contabilità dell'inquilino e sarà utilizzato a copertura di addebiti scaduti e non corrisposti ovvero di addebiti futuri. A tale fine il contributo erogato dal Comune viene corrisposto all'Ente proprietario dell'alloggio.
5. Nei confronti di nuclei assegnatari che richiedessero l'acquisto dell'alloggio, si procede alla revoca del contributo e alla restituzione da parte dell'inquilino aspirante acquirente degli importi del contributo di solidarietà corrisposti nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di acquisto.

7.5– Durata

Il contributo è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell'autonomia. Pertanto, il contributo economico ha carattere temporaneo ed è prestatato di norma a favore della copertura parziale del canone di affitto in riferimento all'annualità oggetto della richiesta. Il

contributo di solidarietà viene erogato in riferimento alle spese accessorie che sono variabili, diversamente dal canone che viene determinato in base al reddito.

Costituiscono condizioni per la proroga:

- l'adesione fattiva al progetto personalizzato;
- la messa in atto da parte del richiedenti di comportamenti attivi per la risoluzione del proprio stato di bisogno.
- L'evoluzione del progetto in termini di raggiungimento degli obiettivi.

CAPO VI - Interventi economici ad integrazione delle rette di servizi

Scheda 8- Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali

8.1 Descrizione dell'intervento

Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere comunitario ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, liquidato direttamente all'ente gestore. Il contributo/voucher viene stanziato nei limiti delle risorse assegnate agli interventi di sostegno economico con il piano esecutivo di gestione, approvato annualmente dalla Giunta Comunale.

8.2 Finalità

1. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire:
 - alle persone disabili ovvero alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità una risposta residenziale al bisogno abitativo;
 - alle persone anziane non autosufficienti o disabili gravi che non possono essere assistite a domicilio un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.

8.3 Destinatari

1. Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:
 - a) persone disabili e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
 - b) persone disabili e persone adulte in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.
2. Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell'utenza e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente certificata da un servizio pubblico ovvero disposta dall'autorità giudiziaria.
3. La scelta della struttura di ricovero non è rimessa all'assoluta discrezione dell'utenza o dei suoi parenti ma deve essere concordata con il Comune al fine dell'individuazione della scelta migliore

nell'interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il medesimo. La soddisfazione di entrambe le necessità può avvenire, in caso di contrasto tra le parti, con un esame specialistico svolto da struttura pubblica alla quale venga sottoposta anche la valutazione in merito all'idoneità della struttura rispetto ai bisogni rilevati.

8.4 – Modalità di accesso

La valutazione della richiesta di contributo/voucher deve essere presentata al servizio sociale comunale negli orari di apertura al pubblico o su appuntamento.

8.5 – Tipologia delle prestazioni

Contributo/voucher:

- per ricovero definitivo in RSA
- per ricovero in strutture residenziali per disabili (CSS RSD)
- per ricovero in unità di offerta sociale per adulti

8.6 – Durata

Per inserimenti in strutture a carattere residenziale il contributo/voucher è concesso a tempo indeterminato con verifiche annuali della sussistenza dei requisiti e della quota di compartecipazione.

8.7 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 2, del presente regolamento.

Scheda 9 - Contributo per l'integrazione di rette di servizi semiresidenziali per persone anziane

9.1 - Descrizione dell'intervento

Per contributo per l'integrazione della retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali a carattere sociosanitario¹² per anziani, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza.

9.2 - Finalità

1. Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;

¹² Quali Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (CDI) ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008".

c) sviluppare e compensare abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

9.3 - Destinatari

1. Beneficiari della prestazione qui disciplinata sono le persone anziane che necessitano di un intervento socio- sanitario a carattere diurno.
2. Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

9.4 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 2, del presente regolamento.

Scheda 10 – Unità di Offerta Sociale per la Prima Infanzia

10.1 - Descrizione del servizio

I servizi per la prima infanzia (nidi, micronidi, nidi famiglia) sono unità di offerta sociale di supporto alla famiglia con finalità educative e di socializzazione rivolte a bambini di età dai 3 mesi e i 3 anni.

10.2 - Finalità

I servizi per la prima infanzia sono finalizzati a sostenere lo sviluppo del minore, promuovendo le sue autonomie e capacità espressive, stimolandone le competenze sociali e favorendone l'inserimento nel contesto territoriale di appartenenza. Collaborano con le famiglie alla crescita e alla formazione dei minori, nel rispetto della identità individuale culturale e religiosa.

10.3 – Destinatari

I destinatari dei servizi per la prima infanzia sono bambini dai 3 mesi ai 3 anni, residenti nei Comuni dell'Ambito.

10.4 – Modalità di accesso

La famiglia si rivolge direttamente alla struttura, sia essa privata o comunale per presentare direttamente la domanda di accesso.

10.5- Tipologia delle prestazioni

Il servizio è caratterizzato dall'offerta di attività volte a contribuire al processo formativo dei bambini, all'apprendimento di competenze e abilità sociali, alla costruzione di un positivo rapporto con il mondo adulto sia attraverso un sostegno educativo e relazionale sia offrendo occasioni di aggregazione tra minori con difficoltà familiari e relazionali. I servizi per la prima infanzia presenti sul territorio sono di natura sia pubblica che privata. I comuni, attraverso l'ambito offrono alle Unità di Offerta che scelgono di accreditarsi, la possibilità di acquisire competenze, formazione, coordinamento pedagogico e quindi di migliorare la qualità delle prestazioni offerte.

10.6- Durata

L'inserimento presso le Unità di Offerta per la prima infanzia ha durata non superiore al terzo anno di età

10.7 – Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione del Comune al costo sostenuto dalla famiglia per l'acquisto del servizio presso unità di offerta accreditate, secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 3, del presente regolamento.

Scheda 11 - Servizio di mensa scolastica

11.1 - Descrizione del servizio

La mensa scolastica è un servizio a domanda individuale, organizzato per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il servizio di mensa scolastica è un servizio di supporto all'attività scolastica vera e propria ed è rilevante per l'importanza dietetica, nutrizionale, di socializzazione e per gli aspetti di educazione alimentare.

11.2 - Finalità

Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e la integrazione al sistema scolastico.

L'acquisizione di un corretto rapporto con il cibo è basilare per prevenire disturbi alimentari e della crescita.

Nel caso di somministrazione di diete speciali non sono addebitati alle famiglie oneri aggiuntivi in caso di patologie alimentari.

11.3 – Destinatari

Il Comune fornisce il servizio di mensa scolastica agli alunni che frequentano attività scolastiche previste nel Piano dell'Offerta Formativa delle scuole presenti sul territorio comunale. Dove vi sia un'offerta prevista dal piano formativo delle scuole il comune fornisce il servizio previa stipula di un accordo condiviso tra le parti e solo nei giorni di rientro pomeridiano.

11.4 – Modalità di accesso

Il cittadino può presentare domanda presso il Servizio scolastico del Comune dove è collocata la scuola negli orari di apertura degli uffici

11.5- Durata

Il servizio ha durata per tutto l'anno scolastico .

11.6 – Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione della famiglia al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento.

Scheda 12 - Servizio di trasporto scolastico

12.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di trasporto scolastico è svolto a favore di alunni residenti per sostenerli nell'assolvimento dell'obbligo scolastico.

12.2 - Finalità

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire ed agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.

12.3 - Destinatari

È un servizio erogato agli studenti frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio comunale nel rispetto dei bacini d'utenza definiti per ciascuna scuola.

12.4 - Modalità di accesso

Il cittadino può presentare domanda presso il Servizio scolastico del Comune dove è collocata la scuola negli orari di apertura dell'ufficio scolastico.

12.5- Tipologia delle prestazioni

Il servizio di trasporto scolastico effettua normalmente corse giornaliere, a partire da una distanza minima definita in via preliminare dalla normativa, salvo motivate e particolari situazioni di disagio, per accompagnare gli alunni alle sedi scolastiche e per garantire il loro ritorno al termine delle lezioni, in relazione al piano annuale predisposto dal Comune in accordo con il gestore del servizio. Modalità di iscrizione e tempi di svolgimento del servizio sono disciplinati dai competenti uffici comunali.

I genitori, gli esercenti la potestà, chi ha il minore in affido familiare o chi ne fa le veci, hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta programmati agli orari stabiliti.

12.6- Durata

Il servizio viene effettuato per tutta la durata dell'anno scolastico.

12.6 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione della famiglia al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento.